

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PER L'ATTUAZIONE DEL TELELAVORO**

IL DIRETTORE GENERALE

**ADOTTA
LA DISCIPLINA PER L'ATTUAZIONE DEL TELELAVORO**

**Art. 1
Destinatari**

Sono destinatari della presente normativa i Dirigenti di Ruolo, quelli con contratto a termine e i Dirigenti comandati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale.

**Art. 2
Assegnazione delle Posizioni di Telelavoro**

Il Direttore Generale, previa verifica della compatibilità con il piano di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, nonché delle specifiche responsabilità della funzione dirigenziale, tenuto conto delle attività non assolutamente telelavorabili, può accogliere le domande avanzate per la concessione del telelavoro che, di norma, sarà accordato prioritariamente in considerazioni dello stato di salute o della particolari circostanze anche familiari del dirigente richiedente.

**Art. 3
Rientri in Sede**

E' fatto comunque obbligo al Dirigente di assicurare la propria presenza in sede per almeno due giornate lavorative per ogni settimana.

**Art. 4
Postazione Di Telelavoro**

Il Dirigente autocertificherà la conformità della postazione alle prescrizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, (Testo unico sulla sicurezza del lavoro in sostituzione delle disposizioni contenute nel d.lgs. 626/1994), e assume l'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria; ad attestare la conformità delle attrezzature tecnologiche a disposizione, nonché a tutte le cautele in materia di sicurezza informatica prescritte da AGID e i cui relativi oneri, anche di impianto e di gestione, saranno ad esclusivo carico del Dirigente.

Articolo 5
Disciplina Generale Del Telelavoro

Al dipendente in telelavoro si applica la disciplina contrattuale in essere, anche per quanto concerne il trattamento economico.

Resta inalterata la disciplina delle ferie, della malattia, della maternità e paternità, e dei permessi giornalieri previsti dalla normativa contrattuale e da specifiche disposizioni di legge.

Articolo 6
Oneri

Il rapporto di telelavoro è attivato senza ulteriori oneri per l'amministrazione.

Art. 7
Durata

Le posizioni assegnate hanno una durata minima di 6 mesi e massima di 24 mesi, rinnovabili anche alla luce dello stato di salute del Dirigente.

Articolo 8
Validità della disciplina e clausola Transitoria

Per tutto quanto qui non disciplinato, si rinvia alle norme in materia di telelavoro dei dipendenti pubblici.

Potranno essere valutate, su insindacabile giudizio del Direzione Generale, eventuali necessità di modifiche della presente disciplina durante i primi 12 mesi della fase di prima sperimentazione, e comunque anche successivamente, se opportuna.